



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**La Corte d'Appello di Milano**  
 Sezione I Penale

Composta dai Magistrati:

- |          |                           |                      |
|----------|---------------------------|----------------------|
| 1. Dott. | Flores Giulia Maria Tanga | Presidente<br>- EST. |
| 2. Dott. | Alessandro Santangelo     | Consigliere          |
| 3. Dott. | Alessandra Simion         | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**  
**nel procedimento penale**

nei confronti di

A) [REDACTED] il  
 24/10/1976  
 Attualmente LIBERO, *presente*  
 - residente in Via Previdenza, 2 Cusano Milanino  
 - con domicilio eletto presso il difensore  
 difeso dall' A) Avv. CHIESA IVANO GIUSEPPE di FIDUCIA del  
 foro di MILANO, *presente*

PARTE CIVILE: *Presente*  
 A) D'ASTOLTO Barbara nato a PESCARA il 16/02/1977 domiciliata e  
 difesa dall' Avv. MANENTE MARIA TERESA del foro di ROMA con  
 studio in VIA DELLA GIULIANA 82 - ROMA, *presente*

N. ....  
 MOD. 2/A/SG  
 N. **3953**  
 della Sentenza

**005989 / 2022**  
 del Reg. gen.le. App.

**006578 / 2018**  
 del Reg. notizie di reato

U D I E N Z A  
 del giorno  
**24.06.2024**

Depositata  
 in Cancelleria  
 il **10/09/24**

**Il Funzionario Giudiziario**  
**dott.ssa Stefania Cechich**

Estratto esecutivo a  
 Procura Generale di  
 .....  
 Proc. Rep. presso il Trib. di  
 .....  
 Il .....  
 Ufficio Corpi di reato di  
 .....  
 Estratto alla Prefettura di  
 .....  
 il .....  
 Estratto art. 15/27 D.M. 334 e  
 P.M. c/o Trib. di  
 .....  
 il .....  
 Il Cancelliere  
 .....  
 Redatt a scheda  
 il .....  
 Il Cancelliere  
 .....

## APPELLANT\_\_

imputato                       Pubblico Ministero                       parte civile  
 Procuratore Generale                       responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio numero 95 / 2022

del 26/01/2022 per i\_\_ seguent\_\_ reat\_\_:

A)

- Art. 609 BIS C3 CP Art. 609 BIS C1 CP commesso in data 12/03/2018 luogo: FERNO  
- ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato, dott. Tanga;

data la parola a\_\_ imputat\_\_ se present\_\_;

sentito il Procuratore Generale, dott. Renna;

sentiti i Difensori, Avv.ti come da intestazione;

i quali concludono come da verbale d'udienza.



La Corte d'Appello di Milano  
Sezione Prima Penale

---

### L'imputazione

**Del reato previsto e punito dagli artt. 609 bis co. 1 e co. 3 c.p.**, perché, quale rappresentante sindacale, incontrata D'ASTOLTO Barbara per darle un parere sulle controversie in essere con il datore di lavoro della donna, con violenza ed abuso di autorità, la costringeva a subire atti sessuali. In particolare, in un ufficio vicino alla sede dell'associazione sindacale Cisl dell'aeroporto di Milano Malpensa, nei pressi del terminal 1, fatta accomodare la donna su una sedia posta di fronte ad una scrivania e con le spalle alla porta, chiudeva la porta e si poneva alle spalle della donna dicendole: "Sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno" – riprendendo e decontestualizzando un'affermazione della D'ASTOLTO in relazione alla problematica lavorativa – quindi iniziava a massaggiarle la schiena partendo dal collo, fino a darle baci sul collo e sulle orecchie, mentre la inizialmente non riusciva a reagire, poi riusciva a chiedergli cosa stesse facendo, chiedendogli di smetterla e a quel punto [REDACTED] rispondeva che la stava facendo rilassare, continuando a palpeggiarla, arrivando a toccarle i seni e ad infilarle le mani all'interno degli slip, dalla schiena, finché la donna urlava "Io non mi sto rilassando, ma mi sto incazzando".

In Fermo (Va), il 12.3.2018

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

#### La sentenza impugnata

Con la sentenza n. 95/22 emessa in data 26.01.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio, in esito a giudizio ordinario, [REDACTED] veniva assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale ricostruiva la vicenda sulla base delle dichiarazioni della parte lesa D'ASTOLTO Barbara, da cui emergeva che, in data 12 marzo 2018, costei, incontratasi con un rappresentante sindacale CISL, [REDACTED], era stata "fatta accomodare nella saletta della sede dell'associazione sindacale...e mentre ella narrava i problemi lavorativi sfogliando la documentazione che aveva con sé, l'uomo si era alzato, aveva chiuso la porta...le aveva posto le mani sul collo e dicendole di sfogarsi...e di rilassarsi, le aveva baciato il collo; aveva quindi preso a massaggiarle la schiena, giungendo a toccarle il seno e infine le aveva infilato le mani nello slip...La persona offesa, dopo un lasso di tempo che ella ha individuato in circa venti – trenta secondi, lo ammoniva chiedendogli cosa stesse facendo".

Il Tribunale, valutato come logico, coerente e intrinsecamente attendibile il racconto reso dalla parte civile D'ASTOLTO Barbara, riteneva insussistente la fattispecie penale in esame, atteso che l'approccio sessuale dell'imputato – estrinsecatosi in un atteggiamento privo di qualsivoglia forma di minaccia o violenza -, oltre ad essersi arrestato subito alla manifestazione di dissenso della donna, aveva trovato spiegazione nel fatto che "il dissenso della vittima... non fu né esplicitato né manifestato per fatti concludenti chiaramente indicativi di una contraria volontà".

1

Il presidente estensore  
Dott.ssa Flores Giulia Tanga



La Corte d'Appello di Milano  
Sezione Prima Penale

---

Da ultimo, il Tribunale ha valorizzato la circostanza per cui non poteva configurarsi alcun abuso di autorità, posto che “non sussisteva alcun rapporto di subordinazione ” tra il [REDACTED] e la persona offesa.

### I motivi di appello

La parte civile e il Pubblico Ministero proponevano appello avverso la suddetta sentenza, nelle forme e nei tempi di rito.

### **PUBBLICO MINISTERO**

Con un unico motivo d'appello, la Pubblica Accusa appellante chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

### **PARTE CIVILE**

Con un unico motivo di gravame, la parte civile appellante chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

### L'udienza di appello

All'odierna udienza, celebrata in presenza dell'imputato, il Procuratore Generale chiedeva la riforma della impugnata sentenza con condanna dell'imputato alla pena della reclusione di anni tre, il patrono di parte civile insisteva per l'accoglimento dei motivi d'appello e il difensore dell'imputato chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado.

La Corte deliberava in camera di consiglio dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli proposti dalla parte civile e dalla Pubblica Accusa appellante, che possono essere trattati congiuntamente, data la stretta connessione tra essi, nonché in quanto interposti avverso la medesima sentenza, sono infondati.

Con il primo (articolato) motivo di doglianza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio insorgeva avverso la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale di prime cure, lamentando error in iudicando, relativamente alla censura con la quale aveva vanamente evidenziato: a) l'irrelevanza della reazione tardiva della persona offesa; b) la posizione di preminenza dell'imputato, desumibile dalla sua qualifica di sindacalista; c) l'insussistenza del consenso, arbitrariamente desunta, dalla difesa dell'imputato, dal comportamento tenuto dalla persona offesa, alla quale il Meola aveva rivolto le sue attenzioni di tipo sessuale, che si estrinsecavano nelle condotte descritte dalla stessa D'Astolto Barbara.

Parte appellante D'Astolto Barbara censura la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto irrilevanti: a) la repentinità della condotta invasiva, rinveniente con plastica evidenza dalle dichiarazioni della donna; b) la condizione di vulnerabilità, agevolmente spiegabile dalla qualità soggettiva del [REDACTED]

2

Il presidente estensore  
Dott.ssa Flores Giulia Tanga



La Corte d'Appello di Milano  
Sezione Prima Penale

---

(“in quanto rappresentante di sindacato, aveva il potere di sostenerla per i problemi lavorativi ”); c) la configurabilità del dato psicologico, arbitrariamente esclusa dal Tribunale di Busto Arsizio, sulla base della circostanza per cui “la donna avesse continuato a leggere la documentazione ”.

I complessi ed articolati motivi, ancorché suggestivamente ed abilmente sviluppati, non sono persuasivi.

In premessa, osserva il Collegio come non sia dubbio che, ai fini della configurabilità della fattispecie penale in esame, siano richiesti “*violenza... minaccia o... abuso di autorità*”.

Il concetto di violenza nel delitto di violenza sessuale non è circoscritto allo spiegamento della sola forza fisica, agita nei riguardi della vittima, ma ricomprende tutte quelle condotte, finalizzate alla limitazione della libertà della persona offesa, al fine di costringerla a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà; in tal senso, Cassazione penale, Sezione terza, sentenza n. 6643/2010).

Ancora, l'azione insidiosamente rapida, a tal punto da eludere la contraria volontà della vittima, configura il reato di violenza sessuale (cfr. Cassazione penale, Sezione terza, sentenza n. 6340/2006).

Venendo alla seconda ipotesi (“minaccia”), è sufficiente ribadire che consiste nella prospettazione di un male ingiusto e notevole quale conseguenza del rifiuto a subire la condotta, che, nella vicenda in esame, consiste nell'approccio sessuale.

D'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito, sul piano interpretativo, che “In tema di reati sessuali, rientra nella nozione di minaccia impiegata dall'art. 609 bis c.p. anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e contra ius” (cfr. Cass. Pen. n. 37251/2008).

Quanto, all'“abuso di autorità ”: in particolare, secondo un tratteggio orientamento più risalente – Cass., Sez. Un., 13/2000 –, era necessario che l'abuso fosse “qualificato”, ossia che provenisse da un soggetto avente una posizione autoritativa formale (tesi cd. pubblicistica); il sopravvenuto chiarimento giurisprudenziale del 2014 ha stabilito che l'autorità di cui il soggetto agente abusa coincide con qualunque genere di supremazia, anche di fatto ed avente natura privata, esercitata nei confronti della persona offesa (ex permultis Cass., sez. III, 33042/2016, n. 33042; Cass., sez. III, 49990/2014).

Appare utile solamente aggiungere, per completezza di esposizione, che le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute per dirimere la controversia, hanno ritenuto corretta la seconda impostazione (Cass. Sez. Un. 27326/2020).

Nessuno di questi requisiti ricorre nella specie.

In primo luogo, tornando sulla vicenda dell'abuso di autorità, importa rammentare come sia imposta un'attenta scansione: a) della sussistenza del rapporto autoritario; b) dell'arbitraria utilizzazione del potere da parte dell'agente; c) della correlazione intercorrente tra l'abuso e le conseguenze sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa (cfr. Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 1° ottobre 2020), n. 27326, Pres. Fumu, Est. Ramacci).

In definitiva, “*l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma primo, c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali* ”.



La Corte d'Appello di Milano  
Sezione Prima Penale

---

Non è, ad avviso del Collegio, quanto avvenuto nella vicenda in esame, ove difetta la sussistenza del rapporto autoritario, da intendersi quale “rapporto tra più soggetti, sostanzialmente caratterizzato dal fatto che colui che *ricosce l'autorità di chi la esercita subisce, senza reagire, gli atti che ne derivano*”.

Nella vicenda in esame, è un fatto che la posizione di ‘preminenza’ dell'imputato – quale sindacalista – non si erge neppure a mera eventualità, non avendo paventato, peraltro, ‘alcuna arbitraria utilizzazione del potere’.

Deve, dunque, ribadirsi come la qualifica e il ruolo rivestito dall'imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia.

Ancora, da una piana scansione delle evidenze processuali emerge come l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza – ancorché si sia trattato, effettivamente, di tocamenti repentini -, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta posta in essere.

Né, ad avviso del Collegio, può sussistere l'ipotesi di atti sessuali repentini aventi rilevanza penale - in quanto compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria -, e ciò in quanto la parte civile ha precisato come “i tocamenti e i baci, principati da un mero massaggio sulle spalle, siano poi stati protratti per un tempo di circa trenta secondi, in cui ella aveva continuato a sfogliare e a leggere i documenti”.

Infatti, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla donna, l'imputato “È arrivato intorno alle 18:30-18:20...Avevo una cartellina, con tutta la documentazione, i ricordi, la contestazione disciplinare, le copie dei rapporti negativi e prove varie del mobbing che stavo subendo. Quindi con questa cartellina sul davanti, cercavo di attirare la sua attenzione... Sono venuta qui per parlare di questo, almeno ascoltami...A un certo punto, quando ho visto che lui continuava con questa sua superficialità ho detto “Ascoltami, fammi sfogare”, la frase è stata “Fammi sfogare”...A questa frase...lui si è alzato, ha girato intorno alla scrivania, e si è affacciato sulla porta. Si è affacciato e ha detto “Be sfogati quanto vuoi tanto non c'è nessuno...mi ha messo le mani sul collo, rilassati e ha iniziato a baciarmi il collo...Dalle mani al seno...il tutto sarà durato Giudice, penso 20-30 secondi non di più”; ne discende con ciò che la condotta non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale che le avrebbe consentito anche di potersi dileguare.

Né può valorizzarsi, come vorrebbero parti appellanti, lo stato di ‘timore’ indotto dalla corporatura massiccia dell'imputato – peraltro, neppure descritta in modo puntuale e preciso negli atti d'appello -, avendo avuto questa Corte agio di constatare che trattasi di individuo di stazza assolutamente normale.

Un'ultima considerazione può essere fatta sulla minaccia, non rinvenibile nel caso di specie.

Pertanto, ancora una volta non può che ribadirsi la infondatezza di opzioni ermeneutiche intese ad arricchire il catalogo delle condotte sessualmente violente.

Da ultimo, la sussistenza (o meno) del coefficiente psicologico non cambia le cose e ciò perché: in assenza dei tratti tipici della violenza, della minaccia o dell'abuso di autorità, la condotta dell'imputato non integra gli estremi del reato in esame.

Alla stregua di quanto esposto, gli appelli vanno respinti.

4

Il presidente estensore  
Dott.ssa Flores Giulia-Tanga



La Corte d'Appello di Milano  
Sezione Prima Penale

---

**P.Q.M.**  
**LA CORTE**

Visto l'art. 605 c.p.p.

**CONFERMA**

la sentenza emanata in data 26.1.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di [REDACTED]

Novanta giorni per la motivazione.

Milano, 24.6.2024

Il Presidente est.  
Dott.ssa Flores Giulia Tanga

5

Il presidente estensore  
Dott.ssa Flores Giulia Tanga